



Città di Lucca

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA

DI COMPARTECIPAZIONE

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL

REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Versione 2022

Approvato dal Commissario straordinario con deliberazione n° 25 del 27.2.2007.

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n° 77 del 31.5.2008;
- n° 38 del 7.4.2009;
- n° 26 del 29.4.2010;
- n° 53 del 4.9.2012;
- n° 12 del 4.3.2013;
- n° 21 del 6.5.2014;
- n° 31 del 27.4.2015;
- n° 114 del 20.12.2018
- n° 30 del 29.03.2022

Art. 1 **Misura dell'aliquota**

1. Il Comune di Lucca dispone con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con il decreto legislativo 28.9.1998 n. 360 e successive modifiche.
2. La variazione si attua differenziando le aliquote in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale¹.
3. Le aliquote sono pertanto stabilite nelle seguenti misure²:
 - 0,58³ per cento (zero virgola cinquantotto per cento) per lo scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00;
 - 0,6 per cento (zero virgola sei per cento) per lo scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00;
 - 0,74⁴ per cento (zero virgola settantaquattro per cento) per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino ad euro 50.000,00;
 - 0,79⁵ per cento (zero virgola settantanove per cento) per lo scaglione di reddito oltre euro 50.000,00.

Art. 2⁶ **Esenzione**

1. L'addizionale di cui al precedente art. 1 non è dovuta quando il reddito imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 14.500,00⁷ (quattordicimilacinquecento).
2. Se invece l'importo previsto al comma precedente è superato, l'addizionale è dovuta ed è calcolata in base all'intero reddito imponibile⁸.

¹ Il comma 2 dell'art. 1 è stato così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 4.9.2012, con effetto dall'anno 2012.

² Il comma 3 è stato aggiunto all'art. 1 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 4.9.2012, con effetto dall'anno 2012.

³ L'aliquota dello 0,58% è stata introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 20.12.2018, con effetto dall'anno 2019, in sostituzione della precedente dello 0,59%.

⁴ L'aliquota dello 0,74% è stata introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 20.12.2018, con effetto dall'anno 2019, in sostituzione della precedente dello 0,7%.

⁵ L'aliquota dello 0,79% è stata introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 20.12.2018, con effetto dall'anno 2019, in sostituzione della precedente dello 0,75%.

⁶ L'art. 2 è stato introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 77 del 31.5.2008, con effetto dall'anno 2008.

⁷ L'importo di euro 14.500,00 è stato introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 20.12.2018, con effetto dall'anno 2019, in sostituzione del precedente di euro 14.000,00, in vigore dal 2012.

⁸ Il comma 2 è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 6.5.2014 e poi con deliberazione n° 31 del 27.4.2015.